

Bari 22/02/2019

Spett.le

Comune di Padova

Via del Municipio

35122 - Padova

c.a. del Responsabile Servizio Appalti e Contratti

dott. Andrea Ferrari

OGGETTO: SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA” PER LA DURATA DI ANNI 3 – CIG. 7642175A4E.

Riscontro Vs. nota prot. 00644060287 del 12.02/2019 “comunicazione annullamento provvedimento di esclusione di cui al verbale di gara in data 4.2019. richiesta sostituzione ausiliaria ai sensi art. 89, c.33, D.lgs. 50/16”.

Spettabile Stazione Appaltante,

con riferimento alla Vs. missiva in epigrafe, si significa quanto appresso.

In via del tutto preliminare, si informa che la scrivente si era già attivata all’impugnativa del provvedimento di esclusione del 4 febbraio u.s. poiché esso provvedimento si appalesa illegittimo per i motivi che si diranno appresso.

Inoltre, si comunica che l’ausiliaria “Tre Fontane Soc. Coop” è stata incorporata per fusione nella scrivente cooperativa come da atto notarile di fusione per incorporazione già prodotto in sede di gara.

Pertanto, per effetto della predetta fusione, si sono trasferiti in capo alla scrivente anche tutti i requisiti di natura, economico finanziaria, quelli tecnici e professionali, mezzi, attrezzature e risorse, nonché ogni altra referenza pregressa gestionale in capo all’incorporata ove la scrivente è subentrata.



medihospes

Persone che incontrano Persone

medihospes@pec.it • www.medihospes.it

Dunque, il requisito oggetto dell'avvalimento è posseduto in proprio dalla scrivente, pertanto nessun altro contratto di avvalimento debba essere prodotto.

Per quanto riguarda invece il provvedimento di esclusione, si evidenzia che lo stesso per le motivazioni ivi espresse pare del tutto abnorme laddove si procede in concreto con una interpretazione restrittiva postuma della clausola della *lex specialis* di gara ovvero cit. ***“la stazione appaltante intendeva richiedere il possesso di un servizio identico a quello di Asilo Notturno”***

Ebbene tale interpretazione è palesemente violativa con il principio della favor participationis e con i concetti di “coerenza” e “analogia” univocamente fissati a più riprese e restringe la platea dei concorrenti in maniera ingiustificata (lo dimostra anche il fatto che hanno partecipato complessivamente solo tre concorrenti - in realtà solo due - poiché oltre scrivente hanno partecipato altri due operatori economici in due RTI con mandatarî rispettivi ciascuno Nuovo Villagio Soc. Coop. e Cosep Soc. coop, che sono gestori uscenti).

Sul punto la giurisprudenza del Supremo Consesso è pacifica e univoca (*ex multis*, in senso confermativo, recentissimamente, Tar Bari, Sez. Ter, sentenza n.1095 del 19 luglio 2018): ***“Il concetto di “contratto analogo” di cui alla lex specialis deve, pertanto, essere interpretato in modo estensivo coerentemente con la prevalente giurisprudenza amministrativa, non potendosi ammettere esclusivamente il servizio in tutto e per tutto esattamente coincidente con le prestazioni dedotte nell'appalto.***

A tal riguardo, Cons. Stato, Sez. III, 7.2.2018, n. 780 ha recentemente evidenziato: «... 8.1. Sulla questione del servizio analogo la giurisprudenza ha chiarito che “laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto N. 00653/2018 REG.RIC. né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della

Medihospes Cooperativa Sociale Onlus

P.I. e C.F. 01709130767

Tel. 080/9905341 – Fax 080/9905649

Sede Legale Via Caduti Strage di Bologna, 5 - 70125 Bari

Sede Amministrativa Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari

PEC medihospes@pec.it E-MAIL – gare@medihospes.it



massima partecipazione alle gare pubbliche; aggiungasi che la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici", poiché la prima formula ("servizi analoghi") implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando" (così Cons. Stato, Sez. V, 12-05-2017, n. 2227, 6/4/2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220). ...».

Inoltre, questo T.A.R. con sentenza n. 1262 dell'8.11.2016 rilevava: «... - laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2014, nr. 6035; id., sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5530; id., sez. V, 25 giugno 2014, nr. 3220; id., 8 aprile 2014, nr. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, nr. 3437).

-quando l'amministrazione, in una gara pubblica, richiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici ma solo analoghi, lo fa per accertare la specifica attitudine del concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara. La richiesta è quindi giustificata dall'esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell'impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano indici significativi della capacità dell'impresa di eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto. Deve trattarsi peraltro di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l'esigenza N. 00653/2018 REG.RIC. che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, con la conseguenza che non può essere dilatato il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività



medihospes

Persone che incontrano Persone

medihospes@pec.it • www.medihospes.it

non assimilabile a quella oggetto dell'appalto (Cons. St. Sez. V n. 7525 del 15 ottobre 2010)".

In chiave di *favor participationis*, un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo.

Non v'è chi non veda che i servizi oggetto di avvalimento siano del tutto simili e analoghi a quello oggetto della gara e rientrino nello stesso settore.

Per i suesposti motivi si chiede di voler porre nel nulla il procedimento avviato e, pertanto, disporre l'ammissione della scrivente società al prosieguo della gara.

MediHospes Cooperativa Sociale Onlus

Il Presidente

Camillo Giuseppe Aceto

Firmato digitalmente

Medihospes Cooperativa Sociale Onlus

P.I. e C.F. 01709130767

Tel. 080/9905341 – Fax 080/9905649

Sede Legale Via Caduti Strage di Bologna, 5 - 70125 Bari

Sede Amministrativa Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari

PEC medihospes@pec.it E-MAIL – gare@medihospes.it